CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Atto del Sindaco Metropolitano

N. 41 del 02/10/2019

Classifica: **003.09** **(7089118)**

Oggetto	**PRE-INTESA SUI CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI E SULL'AGGIORNAMENTO DELL'UTILIZZAZIONE DEL FONDO DEL COMPARTO ANNO 2019. AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA**

Ufficio Proponente	**DIREZIONE GENERALE**
Dirigente/ P.O	**PARENTI GIACOMO - DIRETTORE GENERALE**
Relatore	**SINDACO METROPOLITANO DI FIRENZE**

Il Sindaco Metropolitano

Dato atto che ai sensi della Legge 7/4/2014, n. 56 di riordino istituzionale, dal 1°/1/2015 la Città Metropolitana di Firenze è subentrata alla Provincia di Firenze in tutti i rapporti attivi e passivi esercitandone le funzioni nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Visto lo statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16/12/2014, ed in particolare le disposizioni transitorie nelle quali è previsto che la Città Metropolitana, nelle more dell'approvazione di propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze e garantisce i servizi, i livelli occupazionali e le funzioni già svolte al 31 dicembre 2014 dalla Provincia medesima;

Visto l'Atto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 19/07/2018 recante "*Aggiornamento della Macrostruttura organizzativa della Città Metropolitana*", con il quale è stata approvata la nuova macrostruttura d'Ente in vigore dal 1° agosto 2018;

Visti:

- il CCNL 1998 –2001 (biennio economico 1998-1999) del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali (sottoscritto in data 01/04/1999);
- il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, sottoscritto il 14/09/2000 (cosiddette code contrattuali);
- il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2000/2001 (sottoscritto in data 05/10/2001);
- il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2002-2003 (sottoscritto in data 22/01/2004);
- il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2004/2005 (sottoscritto in data 09/05/2006);

- il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2006/2007 (sottoscritto in data 11/04/2008);
- il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2008/2009 (sottoscritto in data 31/07/2009);
- il CCNL relativo al personale del comparto "Funzioni Locali" triennio 2016/2018 sottoscritto in data 21/05/2018;

Preso atto della necessità che siano individuati i criteri per il riconoscimento delle progressioni economiche di cui all'art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 62 del D.Lgs. 150/2009, sulla base di quanto previsto dall'art. 16 CCNL 21/5/2018;

Richiamati, in merito alla costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa:

- l'art. 9, comma 2-bis, del DL78/2010 convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013, n.147:
  - *A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo;*
- il comma 236 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016, in vigore dal 1°/1/2016) che così recita:
  - *Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1º gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;*
- l'art. 23 del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75 rubricato "Salario accessorio e sperimentazione" è intervenuto sull'art. 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che, al comma 2, prevede*: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";*

Richiamati, in merito alla costituzione ed utilizzazione del fondo del comparto, gli artt. 67 e 68 del CCNL 21/05/2018;

Dato atto che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 8 del 7/1/2019 è stato provveduto ad una prima costituzione del fondo del comparto per l'anno 2019 per un importo complessivo di 1.579.030,00 euro comprendente:
  - l'importo di riferimento pari a 1.502.790,00 euro (corrispondente alla parte stabile del Fondo 2016 detratto il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative);
  - l'incremento previsto dall'art. 67, comma 2 lettera a), del CCNL 21/5/2018 calcolato prudenzialmente nell'importo di 35.360,00 euro in quanto il personale trasferito a seguito del trasferimento delle funzioni di cui alla Legge n. 56/2014 è stato escluso dal calcolo del personale in servizio alla data del 31/12/2015;
  - l'incremento previsto dall'art. 67, comma 2 lettera b) del CCNL 21/5/2018 per l'importo di 40.860,00 euro;

- con proprio Atto n. 6 del 25/3/2019 è stata autorizzata la delegazione di parte pubblica del comparto alla sottoscrizione definitiva della Preintesa sulla utilizzazione del fondo per le risorse della contrattazione integrativa anno 2019, siglata in data 1° febbraio 2019;
- a seguito del parere prot. n. 169507 del 20/6/2019 reso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze all'U.P.I. per la determinazione della voce del Fondo di cui all'art. 67, comma 2, lett. a) del CCNL 21/5/2018 può essere preso come riferimento tutto il personale in servizio alla data del 31/12/2015, e quindi anche quello successivamente trasferito alla Regione Toscana e quello assegnato al mercato del lavoro e poi trasferito ad ARTI;
- con nota prot. 0038115 del 25/7/2019 la Regione Toscana è stata informata della volontà di questa Amministrazione di procedere in tal senso, senza che sia pervenuta alcuna osservazione in merito;
- con determina dirigenziale n. 1684 del 20 settembre 2019 l'importo del Fondo del comparto 2019 è stato pertanto rideterminato in 1.603.741,00 euro, di cui 1.502.790,00 euro per importo unico consolidato anno 2017, 60.070,00 euro per incremento contrattuale di cui all'art. 67, comma 2 lett. a) e 40.881,00 euro per incremento contrattuale di cui all'art. 67, comma 2 lett. b), del CCNL 21/05/2018;

Precisato che la costituzione del Fondo 2019 potrà essere soggetta ad ulteriore incremento per l'attribuzione di risorse variabili derivanti dall'applicazione dell'art. 23, comma 4 del D.Lgs. 75/2017 (cosiddetta "sperimentazione"), e delle economie sul fondo del lavoro straordinario anno 2018 risultanti a seguito dell'approvazione del Conto Consuntivo 2019;

Dato atto:

- che l'individuazione dei criteri per il riconoscimento delle progressioni economiche orizzontali e l'utilizzazione del fondo sono materie di contrattazione con la RSU e le OO.SS. di categoria maggiormente rappresentative;
- che in data 12/9/2019 è stata sottoscritta la Preintesa sui criteri per il riconoscimento delle progressioni economiche orizzontali e sull'aggiornamento dell'utilizzazione del fondo del Comparto per l'anno 2019 (**allegato A** al presente atto), che individua la somma destinata a nuove progressioni economiche orizzontali anno 2019;

Vista la Relazione Illustrativa e Tecnico Finanziaria **allegato B**) al presente atto, redatta secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo n. 165/2001, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica ed inviato a tutte le Amministrazioni Pubbliche con circolare n. 25 del 19 luglio 2012;

Richiamati:

- il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 50 del 27/6/2018, modificato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 84 del 17/10/2018, con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 111 del 19/12/2018, con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 1 del 16/1/2019, con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 30 del 27/3/2019, con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 44 del 24/4/2019 e con Atto del Sindaco metropolitano n. 28 del 19/7/2019;
- il Bilancio di previsione 2019/2021 approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 127 del 19/12/2018 e ss.mm.ii.;
- il Piano Esecutivo di Gestione approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2 del 16/1/2019 e ss.mm.ii.;
- l'Atto del Sindaco Metropolitano n. 18 del 26/6/2019 con il quale è stata approvata la composizione della delegazione trattante di parte pubblica del comparto;

Visti:

- il parere del Collegio dei Revisori dei Conti rilasciato in data 26/9/2019 ai sensi dell'art. 40bis del D.Lgs. 165/2001 **allegato C)** al presente atto;
- i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica del presente Atto dal Direttore Generale e dal Dirigente dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile, come risulta dagli allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

Visto l'art. 16, comma 4, dello Statuto della Città Metropolitana e ravvisata la propria competenza in merito all'adozione del presente atto;

DISPONE

1) di autorizzare la delegazione di parte pubblica del comparto alla sottoscrizione definitiva della Preintesa sui criteri per il riconoscimento delle progressioni economiche orizzontali e sull'aggiornamento dell'utilizzazione del fondo del Comparto per l'anno 2019, siglata in data 12 settembre secondo lo schema **allegato sub A)** al presente atto.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet http://attionline.cittametropolitana.fi.it/**"**